

**SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)**

**14<sup>A</sup> COMMISSIONE DEL SENATO**

**"POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA"**

**AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019 - A.S.  
1721**

**Roma, 14 maggio 2020**

## Sommario

<b>LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019</b> .....	3
<b>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA DIRETTIVA (UE) 790/2019</b> .....	4
Art. 5 direttiva – art. 9, lettera c) del ddl .....	5
Articoli 8-11 direttiva – art. 9, lettere d), e), f), g) del ddl .....	5
Art. 12 direttiva .....	5
(NUOVO) lett. g-bis) .....	6
Art. 17 direttiva – art. 9, lettere n), o) del ddl .....	6
Articoli 18-22 della direttiva – art. 9, lettere p) e q) del ddl .....	8
<b>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA DIRETTIVA 789/2019</b> .....	8
Art. 8 del ddl .....	9
<b>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA Direttiva 1808/2018 (SMAV)</b> .....	10
Art. 3 del ddl .....	10
Art. 3, comma 1, lettera a) del ddl .....	10
Art. 3, comma 1, lettera c) del ddl .....	11
Art. 3, comma 1, lettera d) del ddl .....	11
Art. 3, comma 1, lettera e) del ddl .....	11
Art. 3, comma 1, lettera h) del ddl .....	12

## LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019

Il disegno di legge all'esame dell'onorevole Commissione del Senato concerne la trasposizione nell'ordinamento nazionale, tra le altre, di alcune direttive di primaria importanza per la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), prima tra tutte la direttiva (UE) 790/2019 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale, che contiene norme da tempo attese e richieste con urgenza per l'economia del settore giornalistico, dello spettacolo e della cultura.

Sono di diretto interesse per l'attività di SIAE anche la direttiva (UE) 789/2019, che aggiorna la direttiva satellite-cavo del 1998, nonché la direttiva (UE) 1808/2018, che aggiorna la complessa direttiva sui servizi media audiovisivi e delega il Governo (Ministero dello Sviluppo Economico/Comunicazioni) al riordino del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR).

Anche se le direttive (UE) 2019/789 e (UE) 2019/790 prevedono come termine per il recepimento il 7 giugno 2021, non sfugge certo al Parlamento e al Governo che il settore della cultura e dello spettacolo sta affrontando una crisi di proporzioni devastanti a causa della pandemia Covid 19 che ha azzerato di colpo i diritti d'autore per le esecuzioni in pubblico e dal vivo e per le rappresentazioni teatrali e operistiche. I diritti di esecuzione in pubblico sono stati finora in Italia una fonte di reddito significativa per migliaia di associati alla SIAE e per gli artisti interpreti esecutori, oltre a dare all'editoria musicale – soprattutto le piccole e medie imprese indipendenti – le risorse per fare investimenti sui giovani talenti e sulle nuove opere. Da queste direttive i titolari dei diritti si aspettano un miglioramento sensibile della loro posizione negoziale nel campo dei media digitali, soprattutto per quanto riguarda i servizi di condivisione dei contenuti online; SIAE chiede, quindi, anche a nome dei suoi oltre 90.000 associati, che la loro attuazione abbia un iter veloce, in particolare quanto al recepimento tempestivo, puntuale e senza distorsioni la direttiva (UE) 2019/790.

È giusto ricordare, infatti, che uno degli obiettivi principali della direttiva (UE) 790/2019 è il riequilibrio del cosiddetto Value Gap tra i ricavi delle piattaforme di contenuti UGC, e i diritti di autore e connessi versati a coloro che tali contenuti creano e diffondono con il loro lavoro. Il recepimento, fortemente sollecitato da tutte le categorie degli autori e dall'industria culturale, è a costo zero per lo Stato e, al tempo stesso, rappresenta un segnale importante per migliaia di autori, musicisti e artisti che, in tempi di *lockdown*, hanno visto forzatamente

spostarsi la fruizione delle opere dallo spettacolo in pubblico alle piattaforme online, senza alcun corrispondente ritorno economico.

## OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA DIRETTIVA (UE) 790/2019

In linea generale, si osserva che nel primo comma dell'art. 9 del disegno di legge dedicato alla direttiva (UE) 790/2019, le cui disposizioni incidono significativamente sulla legge sul diritto d'autore 23 aprile 1941, n. 633, questa non viene citata. Per quanto utile a fini interpretativi, si ricorda che nella legge comunitaria 2001, per il recepimento della direttiva 29/2001/CE sul diritto d'autore nella società dell'informazione, non erano indicati particolari criteri, limitandosi la delega ad elencare la direttiva stessa nell'allegato A. Si prende altresì atto del fatto che la relazione che accompagna il disegno di legge definisce questa direttiva come "self-executing". Si può, pertanto, dare per scontato l'intento di aggiornare la legge 633/1941 in riferimento alle numerose e complesse norme della direttiva in questione, in particolare per quanto riguarda la formulazione delle nuove e differenziate eccezioni e limitazioni ai diritti previste nella prima parte della direttiva; la disciplina delle licenze collettive ad effetto esteso (art. 12); l'inserimento del nuovo diritto "connesso" degli editori dei giornali (art. 15 della direttiva); gli atti di comunicazione dei fornitori di servizi di condivisione dei contenuti online (art. 17); i contratti di cessione degli autori e degli editori (articolo 18 e seguenti).

Per tutte le materie appena menzionate, SIAE è pronta a dare un contributo, anche per i profili internazionali, in termini di know-how e di rappresentatività degli interessi coinvolti, tenendo presente l'obiettivo generale dell'instaurazione di un mercato interno e della creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato, rispettando e incoraggiando al tempo stesso la diversità culturale europea.

Per brevità sono di seguito trattati i punti di più immediato interesse del disegno di legge in questione, con riserva di fornire ulteriori elementi nel corso dell'iter legislativo e nei lavori preparatori del decreto legislativo delegato che si svolgeranno in seno al Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, istituito ai sensi dell'art. 190 della legge sul diritto d'autore.

Le osservazioni seguenti seguono l'ordine degli articoli della direttiva.

### **Art. 5 direttiva – art. 9, lettera c) del ddl**

Per quanto riguarda l'eccezione per uso didattico in formato digitale, il criterio indicato dal disegno di legge appare neutro; giustamente l'attuale formula si limita a prevedere che regole differenziate possano essere introdotte per diversi utilizzi e/o per opere e materiali protetti diversi.

### **Articoli 8-11 direttiva – art. 9, lettere d), e), f), g) del ddl**

Questi articoli riguardano gli utilizzi di opere o altri materiali fuori commercio (diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico e riproduzione digitale a scopo di conservazione). Sono infatti beneficiari dell'eccezione (o della licenza collettiva estesa) gli istituti per la tutela del patrimonio culturale, mentre sono oggetto delle norme stesse le opere e materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle raccolte di detti istituti.

La peculiarità che vale la pena segnalare, sta nel fatto che si prende in considerazione (lett. d) la facoltà di *opt-out* dei titolari non associati ad alcuna OGC nel caso di licenze collettive con effetto esteso, quando l'articolo ad esse relativo non è oggetto di criteri specifici (vedi il commento all'art. 12).

### **Art. 12 direttiva**

L'istituto delle licenze collettive ad effetto esteso ha trovato da tempo larga applicazione nei paesi scandinavi ed è accolto dalla direttiva in questo articolo, che ne definisce l'ambito e i requisiti tenendo anche conto della giurisprudenza comunitaria in materia. L'articolo è molto importante per SIAE, perché stabilisce le regole per le licenze collettive estese (già previste dall'art. 180-bis della legge sul diritto d'autore e dalla direttiva 789/2019, nella forma rafforzata della gestione collettiva obbligatoria). Come menzionato, un cenno alle licenze collettive estese è fatto solo nella lettera d) (utilizzi di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela culturale).

SIAE ritiene che sarebbe utile e necessario procedere all'esplicito inserimento nella legge sul diritto d'autore dei requisiti previsti dall'articolo 12 in termini di rappresentatività degli Organismi di Gestione Collettiva dei diritti (sono escluse le EGI), in termini di repertorio in frequenza e numero di opere (e non di associati) e di effettiva trasparenza e pubblicità quanto alla governance ed alla solidità economica.

Anche le modalità e gli effetti della facoltà di *opt-out* riconosciuta agli aventi diritto dovrebbero essere delineate in modo puntuale. Servirebbe quindi l'inserimento di un'opportuna lettera g-bis, che preveda anche l'individuazione della SIAE come organismo nazionale abilitato alla concessione di licenze collettive estese, come già oggi può avvenire, tenendo in debito conto il quarto comma dell'art. 180 della legge sul diritto d'autore:

**(NUOVO) lett. g-bis)** Individuare l'Organismo di Gestione Collettiva di diritti d'autore o di diritti connessi (OGC) al quale possa essere affidato, in base al possesso dei necessari requisiti i termini di rappresentatività per tipo di opera e categoria di diritto, nonché di effettiva trasparenza e pubblicità della governance, il compito di negoziare e concedere licenze collettive ad effetto esteso, offrendo le necessarie garanzie di solidità economica, professionalità, stabilità e non discriminazione a favore dei titolari direttamente o indirettamente rappresentati, come pure dei titolari non iscritti ad alcun OGC.

## **Art. 17 direttiva – art. 9, lettere n), o) del ddl**

### **Criteri proposti dal Governo**

**n) DEFINIRE LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 17, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL LIVELLO DI DILIGENZA RICHIESTO AL FINE DI RITENERE INTEGRATO IL CRITERIO DEI "MASSIMI SFORZI", NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA**

**INDIVIDUARE LA DISCIPLINA RELATIVA AI RECLAMI E AI RICORSI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 9, DELLA DIRETTIVA, IVI COMPRESO L'ORGANISMO PREPOSTO ALLA GESTIONE DELLE RISPETTIVE PROCEDURE**

Come detto all'inizio, nelle osservazioni generali, SIAE concorda con la menzionata Relazione sul carattere "self-executing" della direttiva e ritiene, in particolare quanto all'art. 17, che esso possa essere trasposto in modo pressoché letterale mediante gli opportuni inserimenti nel quadro della legge sul diritto d'autore. L'art. 17 è, infatti, il frutto di un bilanciamento complesso e ogni espressione in esso inserita ha richiesto approfondite discussioni ed analisi in sede comunitaria.

Non si capisce, pertanto, il criterio previsto dalla lett. n), che mette in relazione il principio di ragionevolezza (requisito di qualsiasi norma) con la previsione sui "massimi sforzi" che il provider deve effettuare al fine di ottenere una licenza o di escludere i materiali illeciti. L'espressione usata dalla direttiva è corretta e significa che i "massimi sforzi" devono essere intesi in modo dinamico e possono mutare nel tempo rispetto a situazioni diverse.

È di tutta evidenza che l'interpretazione – sul piano sia qualitativo che quantitativo – risentirà necessariamente dell'evoluzione della tecnologia e del mercato. Qualsiasi definizione deve rimanere aperta così come è indicata nella direttiva, per evitare che si cristallizzino concetti che possono essere rapidamente superati a causa dell'introduzione di nuovi modelli di business e di più avanzate soluzioni tecnologiche.

Ulteriore necessaria osservazione è che l'interpretazione dell'articolo, una volta trasposto nel nostro ordinamento in modo letterale, potrà essere coadiuvata dalle *guidelines* (orientamenti), con carattere di *softlaw*, che la Commissione UE è esplicitamente incaricata di elaborare mediante lo *stakeholders' dialogue*, attualmente in fase di definizione (maggio 2020). Lo stesso ricorso a strumenti di *softlaw* sta a dimostrare l'intenzione del legislatore comunitario di evitare l'obsolescenza del testo a causa di riferimenti statici non al passo con i tempi.

Attesa la costante evoluzione delle tecnologie e dei modelli di business è inoltre opportuno che il legislatore nazionale si astenga dal redigere un elenco esaustivo dei servizi coperti dall'art. 17, tanto più che, in linea di principio, tutti i servizi che consentono al pubblico il caricamento e l'accesso a contenuti tutelati (social media, piattaforme, blog etc.) potranno rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 17 se svolgono le attività precisate nella direttiva, con le caratteristiche ivi definite.

Occorrerà poi che il decreto di recepimento sia lineare sulla responsabilità di questi fornitori di servizi online quando essi svolgano un ruolo attivo nell'attività di comunicazione al pubblico (v. giurisprudenza nazionale, in particolare Cass. 2019 RTI/YAHOO Italia). Dette piattaforme beneficiano di una responsabilità "mitigata" solo quando i titolari dei diritti non intendono dare tale autorizzazione o quando l'individuazione dei titolari dei diritti per ottenere una licenza non è possibile nonostante i "massimi sforzi" messi in atto.

Infine, si ricorda che – riguardando i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online – l'art. 17 parzialmente si sovrappone a quella disciplina delle piattaforme di condivisione di contenuti, che saranno prese in considerazione anche nel quadro del riordino del TUSMAR (vedi il commento sulla direttiva 1808/2018). Naturalmente, per la natura di specialità dell'art. 17, laddove ci siano differenze, esso prevale sulla disciplina più generale prevista per le stesse piattaforme come servizi di media audiovisivi.

## Articoli 18-22 della direttiva - art. 9, lettere p) e q) del ddl

### Criteri proposti dal Governo

**STABILIRE LE MODALITA' E I CRITERI DEL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PREVISTO IN MANCANZA DI UN ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA APPLICABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA DIRETTIVA**

**STABILIRE LE MODALITA' E I CRITERI, ANCHE VARIABILI IN BASE AI DIVERSI SETTORI E AL GENERE DI OPERA, PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA DIRETTIVA**

Purtroppo, non è citato nel disegno di legge, come sarebbe stato auspicabile a livello di criteri, il principio che ha ispirato esplicitamente questa parte, ovvero la protezione dell'autore come parte deale del rapporto contrattuale per il trasferimento dei diritti e sono presi in considerazione soltanto l'articolo 20 sull'adeguamento contrattuale e l'articolo 22 sul diritto di revoca, mentre sarebbe importante indicare la necessità di trasposizione dell'articolo 18 della direttiva, che prevede la remunerazione adeguata e proporzionata degli autori e degli artisti e l'art. 19, relativo agli obblighi di trasparenza del cessionario e, in subordine, del licenziatario. Questo obbligo di trasparenza è configurato nella direttiva come una norma imperativa.

La SIAE auspica l'introduzione nei criteri dell'obbligo di trasparenza, come la direttiva stessa impone, anche perché l'articolo si pone come necessario complemento rispetto agli onerosi obblighi di trasparenza a carico degli OGC nella direttiva 26/2014/CE, di cui al d.lgs. 35/2017 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

\*\*\*

## OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA DIRETTIVA 789/2019

### Criteri proposti dal Governo

- **DEFINIRE IN SENSO RESTRITTIVO I "PROGRAMMI DI PRODUZIONE PROPRIA FINANZIATI INTERAMENTE DALL'ORGANISMO DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA" DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DIRETTIVA, IN PARTICOLARE RICONDUCENDO IL CONCETTO DI "PRODUZIONE PROPRIA" ALLA NOZIONE DI "PRODUZIONE INTERNA"**
- **INDIVIDUARE I REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA AUTORIZZATI A RILASCIARE LE LICENZE OBBLIGATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA DIRETTIVA**



## Art. 8 del ddl

SIAE osserva che, ai fini dell'attuazione di questa direttiva, come nel caso della direttiva (UE) 2019/790, è opportuno fare esplicito riferimento alle specifiche norme in materia di comunicazione al pubblico e ritrasmissione contenute nella legge 633/1941 sul diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio. È infatti necessario ricordare che questa direttiva rappresenta esplicitamente l'aggiornamento della precedente Direttiva 93/83/CEE del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo. Questo legame è chiaramente indicato non solo nel titolo della direttiva stessa, ma anche nei considerando 2, 14, 15 e 19.

Per ragioni evidenti di coerenza sistematica e omogeneità della materia, devono quindi essere aggiornate le norme della legge sul diritto d'autore (in particolare, fra le altre, gli articoli 16-bis e 180-bis), in modo da estendere in chiave di neutralità tecnologica alle altre modalità di ritrasmissione l'ambito della gestione collettiva obbligatoria già prevista per la ritrasmissione via cavo.

Questo può essere assicurato integrando e modificando la lett. b) come segue:

b) individuare gli organismi di gestione collettiva dei diritti autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, includendo le previsioni dell'art. 7 della stessa direttiva, in aggiornamento di quanto previsto dall'attuazione della direttiva 93/83/CEE del 27 settembre 1993”.

L'art.8 della direttiva in oggetto prevede anche un chiarimento circa l'atto di comunicazione al pubblico costituito dalla trasmissione di programmi mediante immissione diretta. Tale chiarimento è stato varato in relazione alla giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità concorrente per il medesimo atto di trasmissione al pubblico realizzata da più soggetti, ovvero quelle trasmissioni in cui i programmi di un soggetto emittente siano distribuiti al pubblico da un soggetto diverso e fermo restando che i pagamenti dovuti agli aventi diritto vengano effettuati tenendo conto del rispettivo sfruttamento delle opere da parte di entrambi i soggetti e del valore dei diritti negoziati. Si tratta di un modello di distribuzione dei contenuti radiotelevisivi che lo sviluppo tecnologico tende a favorire, anche in rapporto alla disponibilità di modalità trasmissive differenziate e in continua evoluzione, che consentono di superare le eventuali limitazioni dello spettro elettromagnetico. È pertanto fondamentale assicurare un “playing level field” e rispettare il criterio di neutralità

tecnologica già richiamato, evitando disparità di trattamento tra atti di comunicazione al pubblico realizzati mediante modalità diverse.

A tal fine, SIAE auspica l'inserimento nell'art. 8, comma 1 della lettera b-bis) seguente:

**b-bis)** prevedere misure adeguate al fine di assicurare l'effettività delle norme sulla trasmissione e distribuzione, anche stabilendo a carico di tutti i soggetti che partecipano all'atto di comunicazione al pubblico mediante immissione diretta (l'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali) obblighi di trasparenza circa i ricavi realizzati ed il valore dello sfruttamento delle opere e dei materiali protetti.

\*\*\*

## **OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA Direttiva 1808/2018 (SMAV)**

### **Art. 3 del ddl**

Nella sua qualità di ente esponentiale degli autori di opere radiotelevisive e di opere cinematografiche ed assimilate, SIAE ha un forte interesse ad una corretta attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del 14 novembre 2018. In particolare, intende proporre di seguito integrazioni all'art. 3 del ddl n. 1721, riguardante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione, con riferimento alle lettere sotto precisate.

### **Art. 3, comma 1, lettera a) del ddl**

Nel riordino del Testo Unico dei Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR), dovrà essere mantenuto e aggiornato l'attuale articolo 32-bis, relativo al rispetto del diritto d'autore, prevedendo i relativi obblighi, integrandolo con un riferimento alla direttiva (UE) 790/2019<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> **In rosso le modifiche proposte per l'art. 32-bis TUSMAR attualmente in vigore:**

«Art. 32-bis (Protezione dei diritti d'autore).

1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale né dell'emanando d.lgs recante attuazione della direttiva (UE) 790/2019.

I fornitori di servizi di media audiovisivi, comprese le piattaforme di condivisione di contenuti, assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:

a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;

**Art. 3, comma 1, lettera c) del ddl**

SIAE segnala che le procedure di reclamo affidate all’Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCom) dovranno essere coordinate con le procedure che saranno introdotte in relazione alla direttiva 790/2019 e con quelle già in vigore con il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Delibera AGCom 680/13/CONS).

**Art. 3, comma 1, lettera d) del ddl**

La SIAE ritiene che l’Italia dovrà continuare a fare uso della possibilità offerta dalla direttiva agli Stati membri dal secondo comma dell’articolo 13 versione codificata della Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, di richiedere contributi finanziari (investimenti diretti e indiretti in opere) da tutti i servizi di media audiovisivi (emittenti e servizi *on demand*), non solo quelli stabiliti nel territorio nazionale ma anche in altri Stati membri, quando i servizi sono destinati anche al pubblico italiano, con l’obiettivo di assicurare il finanziamento delle produzioni nazionali ed europee. Considerata l’importanza per l’economia italiana del settore audiovisivo e il suo valore in termini culturali, questa possibilità potrà favorire non solo la produzione ma anche la maggiore circolazione delle opere audiovisive di origine italiana negli altri paesi membri, in sintonia con le iniziative per promuovere la diversità culturale all’interno della UE.

**Art. 3, comma 1, lettera e) del ddl**

Particolarmente delicato è il coordinamento tra la disciplina ai servizi di piattaforma per la condivisione di video (nuovo capo IX bis del testo consolidato) contenuta nella direttiva di cui trattasi e l’art. 17 della direttiva (UE) 790/2019. In primo luogo, trattandosi di riordino del testo unico che concerne anche i servizi radiofonici, converrebbe sostituire la parola “video” con il più generico contenuti.

Inoltre, ancorché non sussistano dubbi circa la specialità dell’art. 17 citato, sia quanto al contenuto sia per il criterio della successione nel tempo, è comunque opportuno che, tra i criteri e principi per l’attuazione della direttiva SMAV e il riordino del TUSMAR, sia

---

b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.

3. L’Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.».

previsto“fatte salve le disposizioni in materia di fornitori di servizi di condivisione di contenuti online di cui alla direttiva (UE) 790/2019 del 6 giugno 2019.

### **Art. 3, comma 1, lettera h) del ddl**

L'aggiornamento delle competenze dell'AGCom potrebbe avere riflessi sulle competenze dell'Autorità nella sorveglianza sulla gestione collettiva dei diritti, come pure nei compiti svolti in base al Regolamento sopra menzionato.

In base alle considerazioni sopraesposte, sarebbero opportune le seguenti modifiche all'art. 3 del disegno di legge:

### **Art. 3.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri
2. direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato e della necessità della effettiva protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, fatte salve le disposizioni in materia di fornitori di servizi di condivisione di contenuti online di cui alla direttiva (UE) 790/2019 del 6 giugno 2019;

*b) omissis*

*c) omissis*

*d)* prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, comprese le piattaforme di condivisione dei contenuti video, dando adeguato risalto e visibilità a dette opere, nonché di specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera *a)*,

*(omissis)*